

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale

(ai sensi del D.lgs.231/2001)

Data	Stato	Descrizione	Approvazione
30.01.2019	Approvato	Rev. 0 – prima adozione	Consiglio Direttivo
06.07.2020	Approvato	Rev. 1 – aggiornamento	Consiglio Direttivo

Allegato A - Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti	6
Allegato B - Codice Etico e di Comportamento.....	7
Allegato C, Parte 1 – I reati in danno della pubblica amministrazione	15
1. Le fattispecie di reato	15
2. Le attività a rischio	21
3. Organi e funzioni aziendali impattati	23
4. Principi generali di controllo nei rapporti con la p.a.	23
5. Strumenti e procedure correlate	25
6. Flussi informativi verso l’OdV	26
Allegato C, Parte 2 – I reati societari	26
1. Le fattispecie di reato	26
2. Le attività a rischio	31
3. Organi e funzioni aziendali impattati	32
4. Principi generali di controllo	33
5. Strumenti e procedure correlate	35
6. Flussi informativi verso l’OdV	35
Allegato C, Parte 3 – I reati di ricettazione, riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	36
1. Le fattispecie di reato	36
2. Le attività a rischio	38
3. Organi e funzioni aziendali impattati	38
4. Principi generali di controllo	39
5. Strumenti e procedure correlate	40
6. Flussi informativi verso l’OdV	40
Allegato C, Parte 4 – I reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	41
1. Le fattispecie di reato	41
2. Le attività a rischio	42
3. Organi e funzioni aziendali impattati	42
4. Principi generali di controllo	43
5. Strumenti e procedure correlate	44
6. Flussi informativi verso l’OdV	44

Allegato C, Parte 5 – I delitti informatici e trattamento illecito di dati	46
1. Le fattispecie di reato	46
2. Le attività a rischio	49
3. Organi e funzioni aziendali impattati	50
4. Principi generali di controllo nei rapporti con la p.a.	50
5. Strumenti e procedure correlate	52
6. Flussi informativi verso l'OdV	52
Allegato C, Parte 6 – I delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	53
1. Le fattispecie di reato	53
2. Le attività a rischio	56
3. Organi e funzioni aziendali impattati	56
4. Principi generali di controllo	57
5. Strumenti e procedure correlate	58
6. Flussi informativi verso l'OdV	58
Allegato C, Parte 7 – I delitti di falsità di strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio.....	59
1. Le fattispecie di reato	59
2. Le attività a rischio	63
3. Organi e funzioni aziendali impattati	63
4. Principi generali di controllo	64
5. Strumenti e procedure correlate	65
6. Flussi informativi verso l'OdV	65
Allegato C, Parte 8 – I delitti in materia di violazione del diritto d'autore	66
1. Le fattispecie di reato	66
2. Le attività a rischio	70
3. Organi e funzioni aziendali impattati	70
4. Principi generali di controllo	71
5. Strumenti e procedure correlate	72
6. Flussi informativi verso l'OdV	72
Allegato C, Parte 9 – I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	73
1. Le fattispecie di reato e delitti contro la persona	73
2. Le attività a rischio	79

3. Organi e funzioni aziendali impattati	79
4. Principi generali di controllo	80
5. Strumenti e procedure correlate	81
6. Flussi informativi verso l'OdV	81
Allegato C, Parte 10 – I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	82
1. Le fattispecie di reato	82
2. Le attività a rischio	82
3. Organi e funzioni aziendali impattati	83
4. Principi generali di controllo	83
5. Strumenti e procedure correlate	83
6. Flussi informativi verso l'OdV	84
Allegato C, Parte 11 – I reati ambientali	85
1. Le fattispecie di reato	85
2. Le attività a rischio	93
3. Organi e funzioni aziendali impattati	93
4. Principi generali di controllo	93
5. Strumenti e procedure correlate	94
6. Flussi informativi verso l'OdV	94
Allegato C, Parte 12 – Xenofobia e razzismo	95
1. Le fattispecie di reato	95
2. Le attività a rischio	95
3. Organi e funzioni aziendali impattati	96
4. Principi generali di controllo	96
5. Strumenti e procedure correlate	97
6. Flussi informativi verso l'OdV	97
Allegato C, Parte 13 – I reati tributari	98
1. Le fattispecie di reato	98
2. Le attività a rischio	99
3. Organi e funzioni aziendali impattati	100
4. Principi generali di controllo	101
5. Strumenti e procedure correlate	102
6. Flussi informativi verso l'OdV	102

 innexta	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev 1 Del 06.07.20
--	---	-----------------------

Allegato E – Misure integrative di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	103
---	-----



	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev 1 Del 06.07.20
---	---	-------------------------------

Allegato A - Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti

Allegato B - Codice Etico e di Comportamento

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice etico e di comportamento, di seguito denominato "**Codice**", definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (di seguito "**Consorzio**") sono tenuti ad osservare.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti del Consorzio.

2. Le norme contenute nel presente Codice costituiscono principi di comportamento per tutte le categorie di personale dipendente del Consorzio, nonché a tutti i collaboratori o consulenti esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, e nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere o servizi in favore del Consorzio. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, il Consorzio inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

Art. 3 - Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse del Consorzio e degli enti che la controllano senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Consorzio. Le sue prerogative sono esercitate unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando la sua attività alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari della sua attività, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con gli enti che controllano il Consorzio e le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione del Consorzio per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 200 euro, anche sotto forma di sconto.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità del Consorzio, il Direttore vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al proprio responsabile di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 - Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8 - Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio responsabile eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né la posizione che ricopre nel Consorzio per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine del Consorzio.

Art. 11 - Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dal Consorzio e dagli enti che la controllano.

Art. 12 - Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente agisce in rapporto con il pubblico con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia,

indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente del Consorzio. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Consorzio, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti o le richieste e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti del Consorzio.

3. Il dipendente quando fornisce servizi al pubblico (attività di pubblico interesse) cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.

Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti del Consorzio o degli enti che la controllano.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente.

Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti del Consorzio.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica al Direttore Generale le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge, nel rispetto della legge in materia di trasparenza.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative

finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna le pratiche o i progetti sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

7. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze.

8. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti del Consorzio possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti del Consorzio.

Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto del Consorzio, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, per conto del Consorzio, ne informa per iscritto il Direttore.

3. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte il Consorzio, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o il Direttore.

Art. 15 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio del Consorzio.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Art. 16 - Disposizioni finali

Il Consorzio dà più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche

 innexta	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev 1 Del 06.07.20
--	---	-----------------------

professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore del Consorzio. Il Consorzio, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice.



Allegato C - Elenco dei reati 231 e descrizione dei comportamenti illeciti. Strumenti che il Consorzio ha predisposto per prevenire la commissione dei reati.

Il processo di revisione delle attività del Consorzio, svolto attraverso l'analisi delle funzioni interne, ha portato alla conclusione che la possibilità che si concretizzi la commissione dei reati previsti dal Decreto è circoscritta principalmente alle seguenti tipologie:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati Societari;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'elenco completo delle singole fattispecie con l'esemplificazione delle modalità con le quali possono essere compiuti i singoli reati è riportato in ciascuna Parte del presente allegato.

Il rischio che possano essere commessi, nell'interesse o a vantaggio del Consorzio, reati compresi nelle altre tipologie previste dal Decreto appare – alla luce delle analisi effettuate – del tutto trascurabile o remoto.

Pertanto, a fronte dei:

- Reati di falso nummario;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reati contro la persona e la personalità individuale;
- Reati contro l'industria e il commercio;
- Reati transnazionali commessi da gruppi criminali organizzati;
- Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati ambientali

si è ritenuto sufficiente quale misura di prevenzione e protezione il richiamo ai principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, nonché alle procedure organizzative e operative interne adottate dal Consorzio.

La realtà del Consorzio è stata analizzata allo scopo di individuare le Attività a Rischio in relazione alla possibilità di commissione dei Reati applicabili come precedentemente indicati.

I risultati della analisi sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A e più dettagliatamente commentati nelle Parti Speciali alle quali pertanto si rinvia.

Le misure di controllo attuate nel Consorzio, per prevenire e comunque limitare il rischio di commissione di tali reati, riguardano, stante comunque la limitatezza delle sue dimensioni in termini di personale e di attività espletate, in generale:

- l'adozione ed il mantenimento di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, costruito, per quanto possibile, con una adeguata segregazione di compiti e con l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma definiti (sistema organizzativo, e sistema di procure e deleghe);
- la definizione di un sistema che regola i profili per l'accesso ai sistemi informativi aziendali da parte dei dipendenti;

- l'attuazione di programmi di informazione per tutti i dipendenti sull'importanza e l'obbligo di rispetto delle politiche del Consorzio;
- la gestione di tutte le operazioni aziendali tramite registrazioni contabili adeguatamente documentate ed approvate;
- la definizione di una politica per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici ("*disaster recovery*");
- l'adozione di procedure di controllo nell'area finanziaria (controlli su regolarità, appropriatezza e congruità di pagamenti di fatture, provvigioni e note spese; pagamenti effettuati con carte di credito/debito, segregazione di compiti nelle fasi del processo di acquisto e pagamento).

Le aree di rischio individuate tuttavia possono mutare nel tempo, in considerazione di diversi fattori, quali ad esempio:

- l'ampliamento delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- il mutamento della struttura organizzativa e/o di business del Consorzio;
- l'individuazione di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività del Consorzio;
- valutazione dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello, non idonee a prevenire la commissione di reati nell'ambito delle aree a rischio reato.

Conseguentemente nel tempo, al mutare dei fattori sopra evidenziati o di altri fattori al momento non prevedibili, il Consorzio verifica, anche dietro impulso dell'OdV, la necessità di integrare/modificare le aree a rischio evidenziate.

Allegato C, Parte 1 – I reati in danno della pubblica amministrazione

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati all'interno degli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

➤ **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 316-bis c.p.)

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

Possibili modalità

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tale reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

➤ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 316-ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

Possibili modalità

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato Malversazione a danno dello Stato, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

➤ **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 c.p.)

"Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;*
- 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante."

Possibili modalità

Tale reato può realizzarsi nel caso in cui, all'atto di predisporre documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

Possibili modalità

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifizii o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

➤ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante."

Possibili modalità

Può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per sistema informatico deve intendersi l'*hardware* (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il *software* (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

Art. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

➤ **Concussione** (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)
"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni."
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice** (art. 319 c.p.)
"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata** (art. 319-bis c.p.)
"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."
- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)
"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)
"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."
- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)
"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."
- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

➤ **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (5).

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (6).

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

➤ **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o

degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa."

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

Possibili modalità

Erogazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di dipendenti del Consorzio a favore di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di un Pubblico Servizio al fine di ottenere, per effetto del comportamento di quest'ultimo, l'emanazione di un atto (ad esempio, la concessione di un contributo/finanziamento o affidamento contratti di appalto di servizi) ovvero un trattamento di particolare favore nel corso di un procedimento penale/civile/amministrativo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 357 c.p., sono **Pubblici Ufficiali**¹ coloro i quali esercitano una "pubblica funzione" legislativa, giudiziaria o amministrativa, ovvero "la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Inoltre, sono **Incaricati di un Pubblico Servizio**², a norma dell'art. 358 c.p., coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ovvero "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività del Consorzio interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di:

- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio o in atti giudiziari;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Istigazione alla corruzione;
- Concussione;
- Corruzione tra privati

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio in ragione dell'attività svolta dal Consorzio:

1. rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione nella negoziazione, stipulazione e gestione di finanziamenti pubblici, sovvenzioni o contributi;
2. rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione nel corso di trattative private o pubbliche (gare) per l'affidamento di contratti di appalto di servizi o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette da amministrazioni aggiudicatrici o soggetti aggiudicatori;

¹ A titolo esemplificativo, sono Pubblici Ufficiali: i funzionari pubblici, i membri della commissione edilizia comunale, il portalettere, i carabinieri ed gli agenti di Pubblica Sicurezza, il geometra tecnico dell'ufficio comunale, l'avvocato, il giudice, il notaio, ecc.

² A titolo esemplificativo, sono Incaricati di un Pubblico Servizio: gli esattori di una società concessionaria dell'erogazione del gas, gli impiegati degli enti pubblici che prestano la loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata, la guardia giurata che conduca un furgone portavalori, ecc.

3. i rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione nella gestione di convezione con soggetti della PA;
4. rapporti con "autorità di controllo e/o vigilanza" (es. Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, Camera di Commercio, ecc) in occasione di verifiche ed ispezioni sulle attività aziendali che richiedono rispetto di norme e regolamenti in materia tributaria, fiscale, di sicurezza e igiene sul lavoro (es. D.Lgs. 81/08 e norme collegate);
5. rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione in occasione di accertamenti sulla gestione del rapporto di lavoro (assunzione agevolata di personale, adempimenti previdenziali);
6. eventuale gestione/prestazione di servizi per conto di soggetti terzi;
7. l'esercizio della rappresentanza legale in procedimenti civili, penali o amministrativi che riguardano il Consorzio.

Nello svolgimento delle attività sopra indicate potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal Decreto anche allo scopo di ottenere trattamenti di favore dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Truffa aggravata ai danni dello Stato sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

8. adempimenti previsti dalle norme di legge in materia tributaria, fiscale e di sicurezza sul lavoro;
9. predisposizione della documentazione necessaria per ottenere autorizzazioni, certificati ed altri tipi di documenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione o per formalizzare contratti di forniture di servizi.

Le fattispecie di reato previste dal Decreto potrebbero teoricamente realizzarsi per effetto di comportamenti contrari alle prescrizioni di legge, ovvero per ottenere il riconoscimento di maggiori introiti rispetto a quelli dovuti e per ottenere all'aggiudicazione di un finanziamento.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Frode informatica in danno della PA, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

10. attività che prevedono l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici.

Nell'ambito delle fattispecie di reato:

- Malversazione a danno dello Stato;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

11. eventuali richieste di finanziamenti, contributi o sovvenzioni pubbliche (Regionali, Statali, Comunitarie) e nell'utilizzo delle erogazioni ricevute.

Le fattispecie di reato previste dal Decreto potrebbero teoricamente realizzarsi per effetto di comportamenti tendenti ad ottenere con mezzi illeciti i finanziamenti pubblici (quali ad esempio falsificazione o alterazione della documentazione richiesta dall'Ente) o nell'utilizzo dei finanziamenti stessi per fini diversi da quelli stabiliti dalla Pubblica Amministrazione.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di:

- Malversazione a danno dello Stato;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Truffa aggravata ai danni dello Stato;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Frode informativa, se commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio o in atti giudiziari;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Istigazione alla corruzione;
- Concussione.

gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Progetti Speciali;
4. Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;
5. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
6. Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;
7. Funzione Amministrazione e Finanza;
8. Funzione Segreteria e Affari Generali;
9. Funzione Risorse Umane (HR);
10. Funzione Acquisti.

4. Principi generali di controllo nei rapporti con la p.a.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti e gli Organi e le Funzioni del Consorzio, nonché i consulenti e partner, in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Ente, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto di tutta la normativa vigente e delle politiche e procedure di controllo interno, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere instaurato e mantenuto nel rispetto di principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di ciascuna delle parti.

Conseguentemente è vietato:

- a. porre in essere qualsiasi tipo o forma di pratica corruttiva (anche in riferimento alle legislazioni internazionali e/o di altri Stati);
- b. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- c. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso consulenti, partner, intermediari, e/o "terzi" in generale);
- e. promettere o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso consulenti, partner, e/o "terzi" in generale);
- f. effettuare qualsiasi tipo di pagamento senza la preventiva autorizzazione ed il supporto di idonea documentazione giustificativa;
- g. promettere o distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle politiche aziendali (sponsorizzazioni) per favorire e/o influenzare un'attività aziendale (anche attraverso consulenti, partner e/o "terzi" in generale); in ogni caso ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non devono essere offerti, né direttamente né indirettamente, regali, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con il Consorzio o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Consorzio. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e, in ogni caso, non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In tutti i casi, i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- h. promettere o accordare vantaggi o fare promesse di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso consulenti, partner, e/o "terzi" in generale) italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali da) costituire una violazione dei principi esposti nel Modello (ad esempio, assunzione di amici o parenti non professionalmente adeguati o seguendo procedure al di fuori di quelle normalmente poste in essere dal Consorzio);
- i. accordare compensi, effettuare prestazioni o erogare servizi a partner, consulenti, intermediari e/o "terzi" in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto lavorativo in essere;
- j. assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici o con soggetti privati con i quali siano in essere contratti di vendita di servizi o acquisto di prestazioni o beni;
- k. dare o presentare dichiarazioni false o non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- l. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Al fine di dare attuazione alle regole e dei divieti sopra elencati, nelle Attività a Rischio, il Consiglio Direttivo, a far data dall'adozione del presente Modello, esige l'osservanza dei principi di riferimento specifici qui di seguito indicati:

- a. chiara definizione di ruoli, responsabilità e compiti dei soggetti responsabili della gestione dei rapporti con la P.A. (per le attività di richiesta e gestione delle autorizzazioni, di gestione di verifiche ed ispezioni da parte di autorità di controllo e vigilanza, nello svolgimento di attività regolate dalla legge);
- b. conferimento di idonee procure/mandati ai soggetti che rappresenteranno il Consorzio;
- c. rispetto della prassi aziendale consolidata nell'attività di reclutamento del personale;
- d. definizione di modalità e responsabilità per la eventuale nomina dei consulenti, con evidenza delle forme di controllo sul loro operato (con particolare riferimento alla revisione dei contenuti economici dei contratti ed ai controlli sulle attività eseguite);
- e. determinazione delle modalità da seguire nel corso di ispezioni ed accertamenti da parte dei funzionari pubblici e agenti di pubblica sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, verifiche Guardia di Finanza, visite ispettive UTF, Carabinieri, funzionari ASL, ecc.) relativamente a quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni e definire il livello di management da informare, in caso di necessità e urgenza;
- f. esclusiva partecipazione dei soggetti a ciò espressamente delegati con riguardo alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.). Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali, prontamente inoltrati anche all'OdV, con una nota accompagnatoria redatta per iscritto da parte del responsabile della Funzione coinvolta;
- g. garantire l'archiviazione e la tracciabilità della documentazione relativa alle attività svolte con la P.A.;
- h. accesso controllato alle risorse informatiche/telematiche aziendali, tramite *login* e *password* e verifica periodica delle relative autorizzazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei reati in danno della pubblica amministrazione. Le procedure correlate alla Parte Speciale - 1 – I reati in danno della pubblica amministrazione sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza";
- Procedura PR-MO231 - 07 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Rischio di Commissione di Reati Contro la Pubblica Amministrazione";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali";
- Procedura PR-MO231 - 10 "Misure di controllo nell'ambito della gestione degli accordi/convezioni con pubbliche amministrazioni e finanziamenti/contributi pubblici".

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 1 – I reati in danno della pubblica amministrazione prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Allegato C, Parte 2 – I reati societari

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati all'interno dell'articolo 25-ter del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 25-ter Reati societari

➤ **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

➤ **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

➤ **False comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Possibili modalità

Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e, più in generale, di qualsiasi documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, non corrispondenti al vero, ancorché relativi al gruppo al quale l'impresa appartiene, al fine di indurre i destinatari delle informazioni in errore.

➤ **Falso in prospetto** (art. 173-bis D.lgs. 58 del 1998)

"1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

➤ **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)

"I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

➤ **Impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Possibili modalità

A fronte di una richiesta da parte del Collegio Sindacale, l'occultamento, da parte degli amministratori, con eventuali artifici, della documentazione utile a rappresentare le informazioni dovute o l'esibizione parziale o alterata di detta documentazione.

➤ **Indebita restituzione di conferimenti** (art. 2626 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

➤ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

➤ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Possibili modalità

Violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, con l'intenzione di danneggiare i creditori.

➤ **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** (art. 2629-bis c.c.)

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."

➤ **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

➤ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."*

➤ **Corruzione tra privati** (art. 2635, III c., c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."

Possibili modalità

Corresponsione di somme di denaro o altra utilità (ad esempio, un regalo oltre i limiti del modico valore, della ragionevolezza e dei rapporti di cortesia commerciale, inclusa l'instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione, anche a favore di un familiare) da parte, ad esempio, di un dirigente o di un responsabile di un ufficio a favore di un soggetto apicale di un fornitore per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di una terza azienda concorrente.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Possibili modalità

Il Direttore o il Consiglio Direttivo predispongono intenzionalmente falsa o alterata documentazione ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno, in misura tale da influenzare la maggioranza dei soci e da ottenere un illecito profitto.

➤ **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali,

in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di:

- False comunicazioni sociali;
- Falso in prospetto

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

1. la redazione del bilancio e predisposizione delle attività preparatorie.

In tale ambito i principali processi/operazioni a rischio riguardano il processo di redazione del bilancio considerato nella sua interezza, con riferimento non solamente all'aspetto tecnico di formazione del bilancio ma anche alle modalità con cui sono fornite dalle funzioni aziendali le informazioni necessarie per la redazione del bilancio (es. crediti, rimanenze, fondi rischi ed oneri, acquisti, fatturazione ecc.).

Nell'ambito della fattispecie di reati di:

- Impedito Controllo;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

2. la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio dei Revisori e autorità preposte alle funzioni di controllo. In particolare, i principali rischi sono stati individuati nell'eventuale comportamento degli amministratori volto ad impedire azioni di controllo da parte dei soci e del Collegio dei Revisori.

Nell'ambito della fattispecie di reato di:

- Indebita restituzione dei conferimenti;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

3. delibere consiliari relative alla gestione dei conferimenti/contributi.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

4. delibere consiliari relative alla ripartizione degli utili e delle riserve in conformità agli obblighi di legge.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Operazioni in pregiudizio dei creditori, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

5. delibere di fusioni, scissioni ed eventuali processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale ovvero di investimento in capitale di altre società, effettuate dagli amministratori in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Nell'ambito della fattispecie di reato relativa alla Formazione fittizia del capitale, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

6. delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale sociale e attività relative al conferimento di crediti o beni in natura.

Nell'ambito della fattispecie di reato relativa all' Illecita influenza sull'assemblea, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

7. la predisposizione di documentazione a supporto di delibere assembleari.

In particolare, come processo/operazione a rischio è stato individuato il comportamento del Direttore che, avvalendosi dei suoi collaboratori, predispone apposita documentazione falsa, alterata o incompleta allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una delibera su uno specifico argomento.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Corruzione tra privati, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

8. gestione delle attività di sponsorizzazione;
9. selezione ed assunzione del personale;
10. transazioni finanziarie e bancarie;
11. gestione ed esecuzione del processo di approvvigionamento;
12. selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti;
13. gestione delle attività promozionali e pubblicitarie (es. pubblicazione di brochure, ecc.);
14. Acquisto di beni/servizi.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di:

- False comunicazioni sociali;
- Impedito Controllo;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Indebita restituzione dei conferimenti;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Formazione fittizia del capitale;
- Illecita influenza sull'assemblea;
- Corruzione tra privati.

gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Progetti Speciali;
4. Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;
5. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
6. Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;
7. Funzione Amministrazione e Finanza;
8. Funzione Segreteria e Affari Generali;
9. Funzione Risorse Umane (HR);
10. Funzione Acquisti.

4. Principi generali di controllo

I membri del Consiglio Direttivo del Consorzio e tutti i dipendenti coinvolti nel processo decisionale nelle Attività a Rischio di commissione di "reati societari", in aggiunta all'obbligo generico di rispetto delle leggi vigenti e delle politiche e procedure di controllo aziendali, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare principi generali di comportamento che in particolare riguardano il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate.

Più in particolare i soggetti di cui sopra devono formalmente impegnarsi a:

- a. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle più sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- b. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture e situazioni contabili periodiche, gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- c. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d. assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge e dalla normativa aziendale nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Più in particolare è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione

della gestione sociale da parte dei soci, del Collegio dei Revisori o di altri organi aziendali incaricati del controllo contabile;

- e. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

Con particolare riferimento alle attività di redazione del bilancio, il Consorzio adotta procedure e/o protocolli che indichino:

- a. in modo chiaro e completo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire alla Funzione responsabile della redazione del bilancio, i criteri di elaborazione di tali dati ed i tempi di consegna;
- b. l'obbligo, da parte del responsabile della funzione che fornisce dati relativi al bilancio, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- c. l'obbligo, da parte del responsabile della funzione che redige il bilancio, di sottoscrivere una dichiarazione sulla effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, sulla corrispondenza dei dati esposti nel bilancio stesso alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e sul fatto che il bilancio è una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio;
- d. la previsione della tempestiva messa a disposizione della bozza del bilancio per tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dell'OdV;
- e. eventuale previsione di almeno una riunione tra il Collegio dei Revisori e l'OdV prima della seduta del Consiglio direttivo indetta per l'approvazione del bilancio;

Nella gestione dei rapporti con i soci e il Collegio dei Revisori è necessario che:

- a. vengano forniti, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dai soci e dal Collegio dei Revisori;
- b. vengano messi a disposizione del Collegio dei Revisori tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli Direttivi o sui quali il Collegio dei Revisori debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- c. venga fornita la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio dei Revisori e le eventuali richieste da parte dei soci.

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di quote, operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni ed eventuali processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale, tutta la documentazione relativa dovrà essere messa a disposizione dell'OdV.

Infine, in linea generale, in aggiunta al rispetto delle regole di *corporate governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- a. attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale che presta attività nelle aree amministrazione, contabilità, finanza e controllo sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- b. previsione di riunioni periodiche tra Collegio dei Revisori e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;

- c. trasmissione al Collegio dei Revisori, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio Direttivo o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

Con specifico riferimento alla fattispecie di reato di Corruzione tra privati dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno del Consorzio;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare il Consorzio in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei reati societari. Le procedure correlate alla Parte - 2 – I reati societari sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 01 "Gestione Contabilità e Formazione Bilancio";
- Procedura PR-MO231 - 02 "Gestione Attività Area Finanza";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza".

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte - 2 – I reati societari prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Il bilancio annuale corredato dalle relazioni sulla gestione;
- I prospetti di bilancio infrannuale eventualmente predisposti dal Consorzio;
- Riunioni periodiche tra organi di controllo.

Allegato C, Parte 3 – I reati di ricettazione, riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati all'interno dell'articolo 25-*octies* del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 25-*octies*

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

➤ **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

Possibili modalità

Acquisto, ricezione o occultamento (diretto o mediato), da parte di un soggetto che non sia l'autore del reato presupposto e al fine di ottenere un profitto, di beni di provenienza delittuosa. Ad esempio, potrebbe essere il caso di beni provenienti da un fornitore/partner/ecc. di dubbia onorabilità.

➤ **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Possibili modalità

Sostituzione, trasferimento o il compimento di operazioni sul denaro/beni/utilità di derivazione delittuosa (c.d. proventi da reato), al fine di occultarne la provenienza illecita, da parte del soggetto che non sia l'autore del reato presupposto.

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Possibili modalità

Il concreto "reimpiego" in attività economiche o finanziarie dei proventi da delitto commesso da un diverso soggetto, nella consapevolezza della provenienza illecita dei proventi.

➤ **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1, c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Possibili modalità

Il compimento di operazioni di impiego, trasferimento, sostituzione in attività economiche in senso lato, da parte dell'autore del reato presupposto, di denaro/beni/altre utilità che provengano da delitto non colposo, al fine di occultare la natura illecita delle utilità ricavate dal reato base.

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Ricettazione, sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

1. Acquisti di beni e servizi da fornitori e partner commerciali.

La fattispecie di reato prevista dal Decreto potrebbe teoricamente verificarsi nel caso in cui, al fine di favorire il Consorzio, vengano conclusi contratti di acquisto con terze parti (fornitori e partner) coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione o altre tipologie delittuose per le quali si profili la necessità di occultamento dei proventi illeciti.

Nell'ambito delle fattispecie di reato di

- Riciclaggio;
- Impiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
- Autoriciclaggio

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

2. Acquisti di beni e servizi;
3. Gestione delle transazioni finanziarie con controparti terze.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di:

- Ricettazione;
- Riciclaggio;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Autoriciclaggio

gli Organi e le Funzioni potenzialmente impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Progetti Speciali;
4. Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;
5. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;

6. Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;
7. Funzione Amministrazione e Finanza;
8. Funzione Segreteria e Affari Generali;
9. Funzione Risorse Umane (HR);
10. Funzione Acquisti.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti, gli Organi Sociali e le Funzioni del Consorzio nonché i fornitori e partner in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Consorzio, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate dal Consorzio, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali, le Funzioni ed i dipendenti (in via diretta), ed i fornitori e partner del Consorzio (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, il Consorzio allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di Riciclaggio;
- d. intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone non preventivamente qualificate.

Inoltre, ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo nelle attività aziendali devono rispettarsi i principi specifici qui di seguito descritti:

- a. procedere, quando di propria competenza, alla selezione dei fornitori e partner secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b. osservare le disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c. conservare evidenza di ogni fase del processo di selezione e di gestione del rapporto con i fornitori e partner;
- d. procedere, quando di propria competenza, a una identificazione chiara del fornitore basata sulla documentazione necessaria a una corretta valutazione dell'affidabilità (bilancio, informazioni commerciali, ecc.);
- e. conservare evidenza di ogni fase del processo di valutazione e di gestione del rapporto con i fornitori;

- f. verificare *ex ante*, ove possibile, che i soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali, anche lavorativi, non siano inseriti nelle *black list* antiterrorismo e antiriciclaggio come indicato dall'UIF - Banca d'Italia (Liste comunitarie, Lista OFAC, Lista ONU).

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Le procedure correlate alla Parte 3 – I reati di ricettazione, riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 01 "Gestione Contabilità e Formazione Bilancio";
- Procedura PR-MO231 - 02 "Gestione delle Attività dell'Area Finanza";
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza".

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 3 – I reati di ricettazione, riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Allegato C, Parte 4 – I reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati all'interno dell'articolo 25-*septies* del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 25-*septies*

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

➤ **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

➤ **Lesioni personali colpose** (art. 590, III comma, c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Possibili modalità

Qualunque condotta, anche omissiva, non intenzionale atta a cagionare la morte ovvero le lesioni, anche lievi, causata a un dipendente del Consorzio o una qualunque persona che si trovi a prestare la propria attività lavorativa all'interno dei luoghi di cui il Consorzio abbia la disponibilità.

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di:

- Omicidio colposo;
- Lesioni personali colpose

è il caso di segnalare che, sebbene in astratto le Attività a Rischio potrebbero essere individuate in qualsiasi attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno del Consorzio, in concreto il rischio della commissione di questi reati è basso se non addirittura remoto in quanto le attività aziendali sono limitate allo svolgimento di servizi di natura intellettuale e, dunque, si tratta di attività c.d. "da ufficio" che nella normalità dei casi non comportano il rischio di omicidio o lesioni per i lavoratori.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di:

- Omicidio colposo;
- Lesioni personali colpose

gli Organi e le Funzioni impattate sono stati individuate in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;

3. Funzione Segreteria e Affari generali;
4. Funzione Risorse Umane (HR);
5. Funzione Amministrazione e Finanza.

4. Principi generali di controllo

Le politiche aziendali per la sicurezza e salute sul lavoro devono costituire un riferimento fondamentale per tutti i dipendenti ed Organi Sociali e per tutti coloro che, esterni al Consorzio, intrattengono rapporti con lo stesso.

Tali politiche devono essere applicate a tutte le attività svolte dal Consorzio e devono porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno del Consorzio, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tali politiche aziendali devono contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità di ciascun componente l'organizzazione aziendale, in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore - nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente deresponsabilizzazione e mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni dipendenti ed Organi Sociali;
- l'impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo degli standard di sicurezza ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie per garantire una idonea gestione delle attività nel rispetto degli standard di sicurezza;
- l'impegno a garantire che ciascun Dipendente ed Organo Sociale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza e del relativo sistema di gestione;
- l'impegno a definire e diffondere all'interno del Consorzio gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro ed i relativi programmi di attuazione.

Il Datore di Lavoro è il soggetto responsabile dei contenuti della politica salute e sicurezza sul lavoro adottati dal Consorzio, della sua emanazione, attuazione ed aggiornamento.

Le politiche aziendali sono riesaminate annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

Al fine di dare attuazione alle politiche aziendali di cui sopra, il Consorzio, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- a. definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- b. determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;
- c. predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano (es. coinvolgimento medico competente, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità, definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- d. prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre, il Consorzio si impegna a mantenere e raggiungere un livello organizzativo costantemente allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché con quanto richiesto dal sistema camerale secondo quanto previsto dai protocolli di riferimento.

Infine, il Consorzio si impegna ad adeguare ed aggiornare il proprio Documento Valutazione Rischi (DVR), predisposto ai sensi del d.lgs. 81/2008, rispetto alle nuove caratteristiche dei luoghi di lavoro a fronte del recente cambio di sede, nonché tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro, ovvero prevedere un aggiornamento/formazione specifica prevista dalla normativa vigente a tutti i soggetti coinvolti nel processo.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le procedure correlate alla Parte 4 – I reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 008 "Adozione e Gestione dei Presidi di Rischio in Ambito di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro".

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 4 – I reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Inoltre, l'OdV ha il compito di:

- monitorare l'adeguatezza del processo di revisione del documento di valutazione dei rischi (DVR) in modo da assicurare l'aggiornamento del documento stesso;

 innexta	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev 1 Del 06.07.20
--	---	-----------------------

- coordinarsi con i responsabili per la sicurezza (in particolare RSPP) affinché i controlli ai sensi del D.Lgs n. 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza e igiene;
- verificare l'attuazione del programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Allegato C, Parte 5 – I delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati all'interno dell'articolo 24 - *bis* del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

➤ **Documenti informatici** (art. 491-bis c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici"

Possibili modalità

La condotta punita consiste nella falsificazione materiale e ideologica di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. La fattispecie può realizzarsi nelle ipotesi di falsificazione di documenti informatici che rendicontano elettronicamente l'attività svolta, ovvero nel caso di cancellazione o alterazione delle informazioni aventi valenza probatoria presenti sui propri sistemi informatici (ad esempio, per eliminare le prove di un reato o per ottenere maggiori contributi pubblici). Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

➤ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni."

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o

comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

Possibili modalità

Violazione dei sistemi informatici allo scopo di, ad esempio, alterare i dati relativi alla fatturazione dei servizi resi e realizzare un profitto illecito, acquisire informazioni relative alla clientela utili per elaborare strategie di *marketing*, ovvero allo scopo di acquisire informazioni riservate, ecc.

➤ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-*quater* c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*."*

Possibili modalità

Detenzione ed utilizzo di *password* per l'accesso alle caselle mail dei dipendenti, allo scopo di controllare l'attività svolta.

➤ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-*quinquies* c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

➤ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."*

Possibili modalità

Intercettazione fraudolenta di enti concorrenti nella partecipazione alle gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica allo scopo di conoscere l'entità dell'offerta del concorrente.

Impedimento o interruzione di una comunicazione per impedire al concorrente di trasmettere i dati/l'offerta per partecipare ad una gara.

➤ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-
quater."*

Possibili modalità

Impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati al controllo delle emissioni prodotte dagli impianti al fine di occultare il superamento dei limiti consentiti dalla legge e, conseguentemente, la revoca delle autorizzazioni amministrative.

Installazione di apparecchiature dirette ad intercettare o impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione delle infrastrutture di rete aziendale.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.)

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Possibili modalità

Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della P.A.

➤ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.).

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Le attività informatiche e telematiche del Consorzio sono gestite da soggetti esterni che provvedono anche all'erogazione di servizi di assistenza informatica e la fornitura di attrezzature e *software* necessari per l'uso dei personal computer ed elaboratori elettronici.

Nell'ambito della fattispecie di reato di Falsità in un Documento Informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), le Attività a Rischio individuate sono:

1. in generale, gestione di documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria, inclusi i documenti destinati all'inserimento in pubblici registri (es. verbali e atti da depositare nel registro imprese o contenenti atti pubblici).

Nell'ambito di tutte le altre fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del Decreto, le Attività a Rischio individuate sono state:

2. Gestione delle operazioni informatiche e telematiche;
3. Gestione delle applicazioni informatiche e telematiche.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di cui all'art. 24 – *bis* del Decreto gli Organi e le Funzioni impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Progetti Speciali;
4. Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;
5. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
6. Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;
7. Funzione Amministrazione e Finanza;
8. Funzione Segreteria e Affari Generali;
9. Funzione Risorse Umane (HR);
10. Funzione Acquisti.

4. Principi generali di controllo nei rapporti con la p.a.

Tutti coloro che siano coinvolti nella gestione di documenti e, più in generale, di risorse informatiche, nonché i fornitori, in relazione alla posizione ed agli obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Consorzio, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto di tutte le leggi e delle politiche e procedure di controllo aziendali, devono formalmente impegnarsi ad osservare i seguenti principi generali ed in particolare il divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- tenere comportamenti attinenti all'utilizzo delle risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta.

Il Consorzio osserva a sua volta i seguenti principi di condotta:

- a. fornisce, grazie al supporto dei soggetti esterni, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione dei Reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto;
- b. effettua, nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto dei Lavoratori, controlli in linea e periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- c. predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei server e, in generale, delle proprie risorse informatiche.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali elencati al precedente paragrafo in relazione a ciascuna Attività a Rischio, il Consorzio si impegna a garantire che, attraverso la predisposizione di idonei sistemi di Sicurezza Informatica interni, sia impossibile per personale non autorizzato:

1. modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dal Consorzio;
2. installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le Password, decifrare i file criptati, ecc.);
3. ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dal Consorzio;
4. manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
5. effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici;
6. divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno al Consorzio le proprie Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
7. sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi.

Il Consorzio, a sua volta, pone in essere i seguenti adempimenti:

- a. effettua controlli in relazione alle autorizzazioni all'accesso alla funzionalità di invio dei dati sensibili;
- b. effettua controlli di log sulle trasmissioni;
- c. effettua controlli a posteriori sui dati inviati tramite stampa del file spedito e confronto con quello approvato;
- d. utilizza misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale);
- e. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei Sistemi Informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;

- f. informa i dipendenti della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- g. protegge, per quanto possibile, la stanza dei server di appositi presidi per evitare l'accesso a soggetti diversi da quelli autorizzati;
- h. protegge per quanto possibile ogni sistema informatico del Consorzio al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- i. fornisce ogni sistema informatico di adeguati software e firewall e antivirus e fa sì che questi, ove possibile, non possano essere disattivati; impedisce l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dal Consorzio e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- j. rimuove prontamente i diritti di accesso ai Sistemi Informatici del Consorzio al termine del rapporto di lavoro di ciascun dipendente o collaboratore.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le procedure correlate alla Parte 5 – I delitti informatici e trattamento illecito di dati sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali".

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 5 – I delitti informatici e trattamento illecito di dati prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Inoltre l'OdV ha il compito di:

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dal Consorzio e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo (in particolare il DPO), da terzi (ivi comprese società terze cui sia stato demandata la gestione di servizi di IT) o da qualsiasi esponente del Consorzio ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Allegato C, Parte 6 – I delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati all’interno degli articoli 24 – *ter* e 25- *decies* del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

➤ **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

➤ **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Possibili modalità

Partecipazione ad ATI o definizione di partnership per la realizzazione di progetti (rischio controparte) con soggetti di dubbia onorabilità dei quali un o più soggetti si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere o indurre a commettere reati.

➤ **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.)

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma."

➤ **Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione** (art. 630 c.p.)

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."

➤ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 D.P.R. 309/1990)

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale."

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

➤ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

Possibili modalità

Nel corso di un procedimento penale, un dipendente o un apicale del Consorzio induce taluno, con violenza, minaccia o promessa di denaro, a non rendere dichiarazioni innanzi al giudice ovvero induce colui che ha la facoltà di non rispondere a rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria, traendo un vantaggio indebito da tale condotta.

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di:

- Criminalità organizzata;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

1. Gestione ed esecuzione del processo e dei contratti di approvvigionamento per l'espletamento delle attività sociali;
2. Selezione ed assunzione del personale;
3. Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di:

- Criminalità organizzata;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

gli Organi e le Funzioni impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Progetti Speciali;

4. Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;
5. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
6. Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;
7. Funzione Amministrazione e Finanza;
8. Funzione Segreteria e Affari Generali;
9. Funzione Risorse Umane (HR);
10. Funzione Acquisti.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti e gli Organi Sociali del Consorzio, nonché i fornitori e partner in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Consorzio, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate dal Consorzio;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali ed i dipendenti (in via diretta), ed i consulenti, fornitori e partner del Consorzio (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, il Consorzio allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati rientranti tra quelli sopra indicati.

Inoltre, nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno del Consorzio;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare il Consorzio in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. Le procedure correlate alla Parte 6 – I delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 " Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza";
- Procedura PR-MO231 - 07 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Rischio di Commissione di Reati Contro la Pubblica Amministrazione";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali";
- Procedura PR-MO231 - 10 " Misure di controllo nell'ambito della gestione degli accordi/convezioni con pubbliche amministrazioni e finanziamenti/contributi pubblici".

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 6 – I delitti di criminalità organizzata e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Inoltre, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dal Consorzio e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente del Consorzio ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Allegato C, Parte 7 – I delitti di falsità di strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati all'interno degli articoli 25- *bis* e 25-*bis* n. 1 del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art.25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.)
"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
 - 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
 - 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
 - 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
 - 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*
 - 5. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*
 - 6. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato"*
- **Alterazione di monete** (art. 454 c.p.)
"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516."
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.)
"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà."

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.)
"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.)
*"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."*
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.)
"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032."
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.)
*"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."*
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 c.p.)
*"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo"*
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.)
*"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza*

essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

➤ **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

Art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

➤ **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

➤ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza"** (art. 513-bis c.p.)

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."

➤ **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514)

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

➤ **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."

Possibili modalità

Distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua in quantità o qualità diversa rispetto a quanto pattuito nella convenzione o nel contratto, ovvero rispetto a quanto fatturato, al fine di far conseguire al Consorzio un indebito vantaggio

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.)
"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)
"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro."
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.)
*"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."*
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-quater c.p.)
"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000."

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei delitti:

- di falsità di strumenti o segni di riconoscimento;
- contro l'industria e il commercio

sono state principalmente individuate le seguenti Attività a Rischio:

1. Acquisto e/o cessione di beni/servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
2. Acquisto e/o cessione di beni/servizi;
3. Gestione delle attività promozionali e pubblicitarie (es. pubblicazione di brochure, ecc.);
4. Negoziazione / stipula di contratti ai quali si perviene mediante la partecipazione a procedure competitive;

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei delitti:

- di falsità di strumenti o segni di riconoscimento;
- contro l'industria e il commercio

gli Organi e le Funzioni impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Progetti Speciali;
4. Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;

5. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
6. Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;
7. Funzione Segreteria e affari generali;
8. Funzione Acquisti.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti e gli Organi Sociali del Consorzio nonché i fornitori e partner in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Consorzio, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate dal Consorzio;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali ed i dipendenti (in via diretta), ed i consulenti, fornitori e partner del Consorzio (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, il Consorzio allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati rientranti tra quelli sopra indicati.

Inoltre, devono essere rispettati i seguenti divieti:

- a. è vietato procedere alla contraffazione o all'alterazione di un marchio, di un segno distintivo (nazionale o estero), di un prodotto industriale e/o di un brevetto potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale altrui, e/o fare uso di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati nonché introdurre gli stessi – importandoli nel territorio dello Stato, venderli o porli altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto;
- b. è vietato fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo conoscere dell'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarne profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione;
- c. è vietato porre in essere condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del cliente;
- d. è vietato tenere comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Inoltre, nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;

- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno del Consorzio;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare il Consorzio in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei delitti di falsità di strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio. Le procedure correlate alla Parte 7 – I delitti di falsità di strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali".

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 7 – I delitti di falsità di strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Inoltre, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dal Consorzio e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente del Consorzio ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Allegato C, Parte 8 – I delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati all'interno dell'articolo 25 - *novies* del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, ovvero su opere altrui** (art. 171, comma I, lett. a-bis), e comma 3, L. 633/1941)

"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (212) (217)*
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*
- [e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]*
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con

usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire)."

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori** (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941)

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati** (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941)

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità."

- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno** (art. 171-ter, L. 633/1941)

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto*

- contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*
- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:**
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.**
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:**
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."**

➤ **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione** (art. 171-septies, L. 633/1941)

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."*

➤ **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale** (art. 171-octies, L. 633/1941)

"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità."

Possibili modalità

Commissione dei reati di cui *supra* attraverso i sistemi informativi e di rete del Consorzio.

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore le principali Attività a Rischio individuate sono state:

1. Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
2. Gestione e protezione dei *software*, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
3. Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
4. Gestione della comunicazione esterna ed interna che prevede l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore;
5. Gestione delle attività promozionali e pubblicitarie divulgate anche attraverso l'utilizzo di reti telematiche;
6. Gestione di rete internet/intranet e del sito web aziendale;
7. Acquisto e/o cessione di beni/servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
8. Rapporti con le autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore gli Organi e le Funzioni impattate sono stati individuati in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Progetti Speciali;
4. Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;
5. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
6. Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;
7. Funzione Amministrazione e Finanza;
8. Funzione Segreteria e Affari Generali;
9. Funzione Risorse Umane (HR);

10. Funzione Acquisti.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti e gli Organi Sociali del Consorzio, nonché i fornitori e partner in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Consorzio, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate dal Consorzio;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali ed i dipendenti (in via diretta), ed i consulenti, fornitori e partner del Consorzio (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, il Consorzio allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati rientranti tra quelli sopra indicati.

Inoltre, è fatto divieto di:

- a. utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero dell'intercettazione di comunicazioni;
- b. detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- c. alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- d. utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;
- e. porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici (in particolare, Codice in materia di protezione dei dati personali; provvedimenti del Garante della Privacy; regolamento EU 679/2016), nonché della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (L. 22.04.1941).

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
- (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno del Consorzio;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare il Consorzio in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Le procedure correlate alla Parte 8 – I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 06 "Gestione delle Spese di Rappresentanza";
- Procedura PR-MO231 - 09 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Tutela e Sicurezza delle Informazioni Aziendali".

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 8 – I delitti in materia di violazione del diritto d'autore prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbalì del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Inoltre, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento della documentazione e delle procedure predisposte con riguardo alla tutela del diritto d'autore;
- verificare l'osservanza, attuazione ed adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione dei delitti a tutela del diritto d'autore;
- valutare informazioni rilevanti trasmesse dal Consorzio, con particolare, alle variazioni organizzative nella struttura preposta alla gestione della sicurezza, alle variazioni ed aggiornamenti sulle procedure di sicurezza, alle variazioni ai profili di accesso alla rete e/o ai sistemi, alla funzionalità ed efficienza del sito internet.

Allegato C, Parte 9 – I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. Le fattispecie di reato e delitti contro la persona

Si elencano di seguito i reati richiamati all'interno degli articoli 25 – *quater*, 25-*quater* n.1 e 25 *quinquies* del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- **Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270-bis c.p.)
*"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
 Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
 Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego."*
- **Assistenza agli associati** (art. 270-ter c.p.)
*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
 La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
 Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto."*
- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270-quater c.p.)
*"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni .
 Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni."*
- **Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo** (art. 270-quater.1 c.p.)

"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni."

➤ **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270-quinquies c.p.)

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."

➤ **Condotte con finalità di terrorismo** (art. 270-sexies c.p.)

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia."

➤ **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** (art. 280 c.p.)

"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

➤ **Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi** (art. 280-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

➤ **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione** (art. 289-bis c.p.)

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."

➤ **Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo** (art. 302 c.p.)

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione."

- **Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica** (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con mod. nella L. 6 febbraio 1980, n.15)

"1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

[Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale]."

- **Delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.**

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- **Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.)

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

➤ **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.)

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]

➤ **Prostituzione minorile** (art. 600-bis c.p.)

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."

➤ **Pornografia minorile** (art. 600-ter c.p.)

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."

➤ **Detenzione di materiale pornografico** (art. 600-quater)

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità."

➤ **Pornografia virtuale** (art. 600-quater.1 c.p.)

"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."

➤ **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinquies c.p.)

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937."

➤ **Tratta di persone** (art. 601 c.p.)

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età."

➤ **Acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]"

➤ **Adescamento di minorenni** (art. 609-undecies c.p.)

"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."

Possibili modalità

Utilizzo della rete internet messa a disposizione dall'azienda al fine di accedere a siti internet o ad applicazioni con l'intenzione di (i) procurarsi materiale pornografico, (ii) reclutare, indurre o adescare minori al compimento dei delitti di prostituzione o pornografia descritti dai sopra citati delitti.

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Il rischio della commissione dei delitti con finalità di terrorismo e dei delitti contro la persona è basso se non addirittura remoto, in considerazione del tipo di attività svolto dal Consorzio.

E' il caso di segnalare che:

- il rischio di reati con finalità di terrorismo potrebbe in astratto connettersi nei casi in cui il Consorzio o suoi dipendenti intrattenessero rapporti, negozino o stipulino o pongano in essere contratti con persone indicate nelle Liste di Riferimento internazionali (finanziamento al terrorismo);
- alcuni delitti contro la persona (es. pornografia virtuale) potrebbero in astratto essere commessi mediante l'utilizzo della rete internet messa a disposizione del Consorzio al fine di accedere a siti internet o applicazioni utili o necessarie all'attività svolta da quest'ultimo.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di delitti con finalità di terrorismo gli Organi e le Funzioni impattate sono stati individuate in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Progetti Speciali;
4. Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;
5. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
6. Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;
7. Funzione Amministrazione e Finanza;
8. Funzione Segreteria e Affari Generali;
9. Funzione Risorse Umane (HR);
10. Funzione Acquisti.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Attività a Rischio, i dipendenti e gli Organi Sociali del Consorzio, nonché i fornitori e partner in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Consorzio, devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure adottate dal Consorzio;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure interne;
- in generale, la normativa applicabile.

Più in particolare gli Organi Sociali ed i dipendenti (in via diretta), ed i consulenti, fornitori e partner del Consorzio (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, il Consorzio allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati rientranti tra quelli sopra indicati.

Inoltre, è fatto divieto di:

- a. utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero dell'intercettazione di comunicazioni;
- b. detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;

- c. alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- d. utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;
- e. porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici (in particolare, Codice in materia di protezione dei dati personali; provvedimenti del Garante della Privacy; regolamenti Consob ecc.), nonché della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (L. 22.04.1941).

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (iv) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (v) essere resi conoscibili all'interno del Consorzio;
 - (vi) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare il Consorzio in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Le procedure correlate alla Parte 9 – I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno.

Inoltre, relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione all'ordine pubblico, il Consorzio si impegna a verificare la non appartenenza alle Liste di Riferimento dei soggetti interni ed esterni dello stesso.

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 9 – I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Allegato C, Parte 10 – I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito i reati richiamati all'interno dell'articolo 25 - *duodecies* del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato** (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

"(...)12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

Possibili modalità

Al ricorrere delle circostanze previste dalla norma, il Consorzio impiega alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno, ovvero ottiene prestazioni da parte di lavoratori privi di permesso di soggiorno che siano alle dipendenze dei fornitori con cui il Consorzio abbia instaurato rapporti di natura contrattuale.

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Il rischio della commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare riguarda, in astratto, qualsiasi attività prestata da lavoratori dipendenti del Consorzio, a tempo determinato o indeterminato.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare gli Organi e le Funzioni impattate sono stati individuate in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Progetti Speciali;
4. Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;
5. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
6. Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;
7. Funzione Amministrazione e Finanza;
8. Funzione Segreteria e Affari Generali;
9. Funzione Risorse Umane (HR);
10. Funzione Acquisti.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno del Consorzio;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare il Consorzio in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Le procedure correlate alla Parte 11 – I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;

- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 03 "Gestione Ricerca Selezione ed Assunzione del Personale";
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali".

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 11 – I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Allegato C, Parte 11 – I reati ambientali

1. Le fattispecie di reato

Si elencano di seguito ciascuno dei reati richiamati all'interno dell'articolo 25- *undecies* del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotata a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 25-undecies **Reati in materia ambientale**

➤ **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.)

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Possibili modalità

Alterazione irreversibile o danneggiamento significativamente misurabili delle matrici ambientali oppure di un sistema caratterizzato dall'equilibrio tra le specie viventi o della varietà di specie cagionati da un dipendente o un apicale del Consorzio in assenza delle autorizzazioni necessarie, ovvero in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, oppure in violazione o in difformità rispetto alle prescrizioni ivi contenute.

➤ **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi oppure per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

Possibili modalità

Alternativamente l'irrimediabile modificazione dell'equilibrio di un sistema caratterizzato dall'equilibrio tra le specie viventi, oppure l'alterazione dell'equilibrio di un sistema naturale la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure ancora l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto (per estensione, o numero delle persone coinvolte) cagionati a titolo di dolo, da un dipendente o un apicale del Consorzio, mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva.

➤ **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinques* c.p.)

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

Possibili modalità

Le medesime condotte di cui ai due punti che precedono poste in essere da un dipendente o un apicale del Consorzio a titolo di colpa.

➤ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-*sexies* c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

➤ **Circostanze aggravanti** (art. 452-*octies* c.p.)

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

Possibili modalità

Qualsiasi attività diretta a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* del codice penale recante "Dei delitti contro l'ambiente" posta in essere da un dipendente o un apicale del Consorzio parte di una associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p. o di un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p.

➤ **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-*bis* c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

➤ **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-*bis* c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro."

➤ **Sanzioni penali** (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 codice ambientale)

"[...] 2. Quando le condotte descritte al comma 1 [ndr chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo

Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 [ndr divieto di scarichi sul suolo] e 104 [ndr divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo] è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."

➤ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 5 e 6, primo periodo codice ambientale)

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[...]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. [...]"

➤ **Bonifica dei siti** (art. 257, commi 1 e 2 codice ambientale)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

➤ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258, comma 4, secondo periodo codice ambientale)

"Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."

➤ **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1 codice ambientale)

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

➤ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260, commi 1 e 2 codice ambientale)

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni."

➤ **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo codice ambientale)

"[...] 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante

il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi."

➤ **Sanzioni** (art. 279, comma 5 codice ambientale)

"Nei casi previsti dal comma 2 [ndr chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice ambientale, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."

➤ **Art. 1, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni."

➤ **Art. 2, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150**

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."

➤ **Art. 3-bis, comma 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150**

"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale."

➤ **Art. 6 comma 4 L. 7 febbraio 1992, n. 150**

"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 [ndr detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica] è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni [ndr euro 7746,85] a lire duecento milioni [ndr euro 103291,38]."

➤ **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** (art. 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549)

"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

Possibili modalità

Violazione delle disposizioni di legge relative a produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico poste in essere da un dipendente o da un apicale del Consorzio.

➤ **Inquinamento doloso** (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."

➤ **Inquinamento colposo** (art. 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000."

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Il rischio della commissione dei reati ambientali è considerato remoto se non assente per alcune fattispecie, in considerazione del tipo di attività svolte dal Consorzio.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati ambientali le principali Attività a Rischio riguardano unicamente la gestione dei rifiuti e di qualsivoglia attività ad esse collegata, tenuto conto che l'attività svolta dal Consorzio non ha impatto significativo sulle matrici ambientali.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati ambientali gli Organi e le Funzioni impattate sono stati individuate in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Segreteria e Affari generali;

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno del Consorzio;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare il Consorzio in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione

e l'attuazione delle decisioni del Consorzio e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei reati ambientali. Le procedure correlate alla Parte 12 – I reati ambientali sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno.

Inoltre, il Consorzio richiede e garantisce che lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti avvenga secondo le vigenti discipline in materia. Per quanto attiene ai rifiuti urbani o assimilabili che vengono prodotti internamente sono raccolti in modo separato e temporaneamente depositati in apposite aree a seconda del genere e del tipo di rifiuto.

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 12 – I reati ambientali prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Allegato C, Parte 12 – Xenofobia e razzismo

1. Le fattispecie di reato

Si elenca qui di seguito il reato richiamato all'interno dell'articolo 25- *terdecies* del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 25-terdecies

Reati in materia di xenofobia e razzismo

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** (art. 604-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Possibili modalità

Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, commissione o istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi da un dipendente o un apicale del Consorzio.

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Il rischio della commissione dei reati di xenofobia e razzismo è considerato medio in relazione alla potenzialità di realizzazione degli stessi.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati ambientali gli Organi e le Funzioni impattate sono stati individuate in:

1. Consiglio Direttivo;
2. Direttore;
3. Funzione Progetti Speciali;
4. Funzione Progetti e Assistenza Tecnica;
5. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
6. Funzione Comunicazione, Eventi e Sviluppo digitale;
7. Funzione Amministrazione e Finanza;
8. Funzione Segreteria e Affari Generali;
9. Funzione Risorse Umane (HR);
10. Funzione Acquisti.

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno del Consorzio;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare il Consorzio in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei reati di xenofobia e razzismo, le procedure correlate alla Parte 12 – I reati in materia di xenofobia e razzismo, sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno.

Inoltre, il Consorzio al fine di evitare il verificarsi del suddetto reato da parte di tutti i dipendenti e gli Organi e le Funzioni del Consorzio, nonché i consulenti e partner, in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Ente, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto di tutta la normativa vigente e delle politiche e procedure di controllo interno, dovrà vietare l'approvazione di contenuti pubblicitari o promozionali che istighino o incitino al razzismo e/o alla xenofobia, nonché diffondere immagini, documenti o altro materiale che promuova l'istigazione e l'incitamento, in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 12 – I reati ambientali prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo.

Allegato C, Parte 13 – I reati tributari

1. Le fattispecie di reato

Si elenca qui di seguito i reati richiamati all'interno dell'articolo 25- *quiquiesdecies* del Decreto Legislativo 231/2001, costituenti i reati presupposto di Responsabilità amministrativa degli Enti, dando evidenza – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle possibili modalità che possono integrare la fattispecie di reato.

Si riportano inoltre i principali strumenti di prevenzione per la commissione dei reati (Codice etico e Procedure) di cui il Consorzio si è dotato a presidio delle attività da essa svolte e in considerazione del particolare rischio ad esse ricollegato.

Art. 25- *quiquiesdecies* Reati in materia tributaria

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. 74/2000)**

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

➤ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. 74/2000)**

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

➤ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

➤ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)**

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Inoltre, l'art. 25-*quinqüiesdecies* del D.lgs. 231/2001, prevede l'aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie sopra riportate, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità in seguito alla commissione dei reati tributari sopra elencati. Alle sanzioni pecuniarie si aggiungono, poi, in via generale le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. Le attività a rischio

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Il rischio della commissione dei reati tributari è considerato medio-alto in relazione alla potenzialità di realizzazione degli stessi.

Nell'ambito delle fattispecie dei delitti in materia di reati tributari le principali Attività a Rischio individuate sono state:

- (i) emissione e/o ricezione di documentazione afferente la contabilità;
- (ii) predisposizione e/o presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia fiscale/tributaria;
- (iii) contabilizzazione nota spese personale e consulenti;
- (iv) pagamento di imposte.

3. Organi e funzioni aziendali impattati

In considerazione delle Attività a Rischio riportate nel paragrafo che precede, gli Organi e le Funzioni Aziendali interessati dalle potenziali tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella Matrice di rischio dei Reati e descrizione dei comportamenti illeciti di cui all'Allegato A.

Tale mappatura non deve considerarsi in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne la mappatura delle aree a rischio reato possa essere opportunamente riadattata ed aggiornata.

Più in particolare gli Organi Sociali ed i dipendenti (in via diretta), ed i consulenti, fornitori e partner del Consorzio (es. commercialista) che per conto del Consorzio intrattengano rapporti con l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti deve essere formalmente autorizzati da coloro che sono muniti di apposite deleghe/procure. Questi ultimi devono, in ogni caso, agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di tali poteri e/o autorizzazioni devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Nell'ambito della segregazione delle attività e delle funzioni interne occorre che le fatture si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte di coloro che l'hanno emessa, nonché verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) rispetto alla prestazione effettuata.

Con riferimento alla contabilizzazione delle note spese in favore del personale dipendente e/o dei consulenti esterni, occorre che la funzione interna competente raccolga e verifichi la documentazione giustificativa con obbligo di riporto al proprio superiore gerarchico o al Direttore, al fine di evitare il rimborso di spese in tutto o in parte non sostenute e quindi registrare eventuali elementi passivi fittizi ed evadere le relative imposte.

Inoltre, devono essere rispettati i seguenti divieti:

- a. è vietato perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale applicabili, né nell'interesse o vantaggio del Consorzio né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- b. non introdurre elementi passivi fittizi nella predisposizione delle dichiarazioni contabili avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- c. astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, nonché avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria competente;
- d. emettere o rilasciare fatture per operazioni inesistenti al fine anche di consentire a terzi l'evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA);
- e. indicare in dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto (IVA) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie;
- f. occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- g. di alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

Nell'ambito delle fattispecie dei reati ambientali gli Organi e le Funzioni impattate sono stati individuate in:

- 1. Consiglio Direttivo;
- 2. Direttore;
- 3. Funzione Relazione con i soci e Sviluppo;
- 4. Funzione Amministrazione e Finanza;
- 5. Funzione Segreteria e Affari Generali;
- 6. Funzione Acquisti;
- 7. Funzione Risorse Umane (HR).

4. Principi generali di controllo

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate Attività a Rischio dovranno essere presenti i seguenti principi generali di comportamento (c.d. "controlli fissi"):

- a. Segregazione delle attività: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. Sistema di procedure e norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. Poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono:
 - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - (ii) essere resi conoscibili all'interno del Consorzio;
 - (iii) definire ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare il Consorzio in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- d. Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

Nel caso in cui il Consorzio si avvalga di soggetti esterni (es. commercialista) per la predisposizione delle dichiarazioni e/o comunicazioni in materia di imposte o sul valore aggiunto, questi ultimi devono essere

101

vincolati contrattualmente nel quale vi deve essere un espresso rinvio al rispetto del Modello astenendosi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello stesso.

5. Strumenti e procedure correlate

Gli strumenti e le procedure che il Consorzio ha adottato per prevenire la commissione dei reati tributari, le procedure correlate alla Parte 13 – I reati tributari, sono i seguenti:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Sistema di deleghe e procure;
- Regolamento Organizzativo;
- Regolamento Operativo;
- Regolamento Interno;
- Procedura PR-MO231 - 01 "Gestione Contabilità e Formazione Bilancio";
- Procedura PR-MO231 - 02 "Gestione delle Attività dell'Area Finanza";
- Procedura PR-MO231 - 04 "Gestione degli Approvvigionamenti di Lavori, Beni, Servizi e Prestazioni Professionali";
- Procedura PR-MO231 - 05 "Gestione Sponsorizzazioni";
- Procedura PR-MO231 - 07 "Adozione e Gestione delle Misure di Controllo in Ambito di Rischio di Commissione di Reati Contro la Pubblica Amministrazione";
- Procedura PR-MO231 - 10 "Misure di controllo nell'ambito della gestione degli accordi/convezioni con pubbliche amministrazioni e finanziamenti/contributi pubblici";
- in generale, la normativa vigente applicabile.

6. Flussi informativi verso l'OdV

La Parte 13 – I reati tributari prevede i seguenti flussi informativi verso l'OdV:

- Verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo;
- Riunioni periodiche fra i diversi organi di controllo (es. Collegio dei Revisori dei conti).

 innexta	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev 1 Del 06.07.20
--	---	-----------------------

Allegato E – Misure integrative di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza